



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO:

L'Estensore:

Allegati:

Numero imputazione spesa    Imputazioni di spesa

Data imputazione spesa

Si autorizza l'imputazione della spesa sul conto e l'esercizio indicati entro il limite del budget annuale assegnato al centro di costo richiedente.

Nulla osta, in quanto conforme alle norme di contabilità.  
Il Direttore Area Economica Finanziaria

Ai sensi del DPR n. 445/2000 ess.mm.ii., della Legge n.241/90 e ss.mm.ii. e della L.R. 7/2019, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.



**AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA**

<b>VISTA</b>	La delibera n. 569 del 10.07.2020 con la quale si e' preso atto del D.A. n. 164 del 03.03.2020 di approvazione dell'Atto aziendale, ed in particolare l'art. 32 del titolo IV, che disciplina l'istituto della delega amministrativa;
<b>VISTO</b>	il D. Lgs.vo 165/2001 e ss.mm.e ii. che sancisce il principio della separazione dei poteri di indirizzo e programmazione e quelli di ordinaria gestione e conferisce ai dirigenti di struttura poteri provvedimentali e di ordinaria gestione, oltre a quelli derivanti da specifiche competenze professionali, a fronte di formale delega;
<b>CONSIDERATO</b>	che, come espressamente indicato all'art. 32 del citato Atto Aziendale, la delega è conferibile a soggetti qualificati ben determinati e per atti aventi contenuto predefinito;
<b>RICHIAMATE</b>	la delibera n 1446 del 27/12/2022 di adozione di "Provvedimenti in ordine alla funzioni delegate nei confronti delle UU.OO Aziendali ";
	la delibera n 1463 del 29/12/2022 con la quale è stato approvato il Regolamento in materia di Deleghe di Funzioni;
<b>VISTA</b>	la disposizione n. 1 del 06/02/2026 di affidamento alla Dott.ssa Silvia Salerno, Dirigente Amministrativo, titolare dell'U.O.C. Affari Generali, l'incarico temporaneo di Direttore dell'U.O.C. Area Risorse Umane, con decorrenza immediata fino all'atto del completamento della procedura di affidamento, con l'insediamento del nuovo titolare;
<b>PRESO ATTO</b>	che con Atto di Delega n. 1 del 09/02/2026 "Registro Deleghe" la Dott.ssa Maria Grazia Furnari nella qualità di Direttrice Generale dell'AOUP "Paolo Giaccone", nominata con Decreto Presidenziale n. 324/Serv. 1/S.G. del 21/06/2024, ha conferito alla Dott.ssa Silvia Salerno la funzione di adottare le determine dirigenziali relative alle materie elencate nell'atto sopra richiamato, così come previsto e contemplato agli artt. 2 e 3 del Regolamento in materia di deleghe di funzioni;
<b>TENUTO CONTO</b>	che la funzione esercitata riguarda la materia rientrante nella delega n. 1 del 09/02/2026;
<b>VISTA</b>	la legge 05.02.1992 n. 104 ed, in particolare, l'art. 33;
<b>VISTO</b>	l'art. 42 c. 5 del D. Leg.vo 26.03.2001 n. 151;
<b>VISTA</b>	la circolare INPS n. 41 del 16.03.2009;
<b>VISTO</b>	il D. Lgs.vo 18.07.2011 n. 119 - pubblicato nella gazzetta ufficiale del 27 luglio 2011 n. recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspetta permessi ed in particolare l'art. 4 che apporta modifiche all'art. 42, D. Lgs.vo 26 marzo 2015, in materia di congedo per assistenza di soggetto portatore di handicap grave;
<b>VISTA</b>	la circolare n. 1 del 3 febbraio 2012 della Presidenza del Consiglio – Dipartimento della funzione Pubblica;
<b>VISTA</b>	la circolare INPS n. 32 del 06/03/2012;
<b>VISTO</b>	il C.C.N.L. personale Comparto Sanità triennio 2022-2024;
<b>VISTO</b>	il vigente CCNL del personale del comparto Università;



## AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

<b>VISTO</b>	il Verbale di visita collegiale del 23/12/2022, (allegato all'istanza prot, n. 22095 del 07/04/2026) con cui la Commissione Medico Legale per l'accertamento dell'handicap dell'INPS di Palermo ha giudicato che il sig. <i>omissis</i> è: <i>portatore di handicap in situazione di gravità (ex art. 3, comma 3° legge 104/92)</i> ;
<b>VISTA</b>	la Determinazione n. 284/2026 prot. n. 23550 del 13/04/2026 con cui il dipendente matr. 40414 è stato autorizzato ad avvalersi dei benefici previsti dall'art. 33 comma 3 della legge 104/92;
<b>RITENUTO</b>	<p>pertanto, che il dipendente è stato autorizzato ai benefici di cui al precedente capoverso si rammenta quanto segue:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) la S.V. è stata individuata quale unico referente per il familiare disabile;</li><li>2) le agevolazioni sono uno strumento di assistenza del disabile e, pertanto, il riconoscimento delle agevolazioni stesse comporta la conferma dell'impegno – morale oltre che giuridico – a prestare effettivamente la propria opera di assistenza;</li><li>3) la possibilità di fruire delle agevolazioni comporta un onere per l'amministrazione e un impegno di spesa pubblica che lo Stato e la collettività supportano per l'effettiva tutela del disabile, pertanto, le giornate di permesso e congedo, dovranno essere dedicate all'assistenza del disabile;</li><li>4) la S.V. è tenuta a comunicare tempestivamente ogni variazione di fatto e di diritto da cui consegue la perdita della legittimazione alle agevolazioni e per l'eventuale ricovero a tempo pieno del familiare assistito sia richiesta da parte dei sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza;</li><li>5) la S.V. è tenuta, inoltre, ad aggiornare la documentazione prodotta a supporto dell'istanza quando ciò si renda necessario, anche a seguito di richiesta dell'amministrazione;</li><li>6) l'Azienda si riserva di effettuare tutti gli opportuni controlli in merito a quanto da Lei dichiarato. Si ricorda che nel caso in cui dall'accertamento risultasse l'insussistenza dei requisiti previsti dalle disposizioni normative o irregolarità nella fruizione del congedo, l'Amministrazione provvederà ad adottare i conseguenti provvedimenti;</li><li>7) l'Azienda si riserva, altresì, di rivedere la concessione del beneficio nel caso intervengano modificazioni normative che incidano sul diritto, sulle modalità di fruizione o su altri aspetti dell'istituto in oggetto.</li></ol>
<b>CONSIDERATO</b>	che, per quanto espresso dall'art. 4 del D. Lgs.vo n.119/2011, così come confermato dalla circolare INPS n. 32/2012, il figlio, convivente di persona con handicap grave, ha diritto a fruire di un congedo straordinario dal lavoro fino a due anni (una sola volta nell'arco dell'intera vita lavorativa); il congedo può essere continuativo o frazionato ed è interamente retribuito;
<b>CONSIDERATO</b>	altresì che, i periodi di congedo straordinario rientrano nel limite massimo dei due anni di congedo, anche non retribuito, che può essere richiesto da ogni lavoratore ai sensi dell'art. 4 comma 2 della Legge n. 53/2000 per gravi documentati motivi familiari;



## AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

<b>CONSIDERATO</b>	che il congedo straordinario e le relative prestazioni decorrono dalla data indicata sulla domanda, presentata dal dipendente, salvo diversa indicazione del datore di lavoro;
<b>PRESO ATTO</b>	che il dipendente ha diritto a fruire del congedo entro trenta giorni dalla richiesta;

Per i motivi in premessa citati

DETERMINA di:

- art. 1) Il dipendente matr. 40414 – qualifica Collaboratore Prof.le Amministrativo Esperto- Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari, in servizio presso l'U.O.C. di Terapia Intensiva di questa AOUP "P. Giaccone" è autorizzato ad avvalersi dei benefici previsti dall'art. 42 comma 5, del D. Lgs151/2001, salvo revoca qualora venissero meno i requisiti.
- art. 2) Il dipendente è tenuto ad inoltrare al Direttore dell'U.O.C. di appartenenza istanza di congedo tramite modulo standard di assenze che dovrà essere firmato dallo stesso.
- art. 3) Il Responsabile dell'U.O. di appartenenza può differire la decorrenza del congedo straordinario fermo restando che la dipendente ha diritto ad usufruire del congedo entro trenta giorni dalla richiesta.
- art. 4) Di dare atto che:
  - per il periodo di congedo richiesto sarà corrisposta una indennità corrispondente all'ultimo stipendio spettante, fatti salvi i limiti massimi indicati nel citato art. 42, comma 5 e del successivo D. Lgs.vo n. 119 del 18 luglio 2011 art. 4 comma 5-ter;
  - detto periodo sarà computato ai fini dell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie, alla tredicesima mensilità ed al trattamento di fine rapporto;
  - al fruitore, ai sensi dell'art. 4 c.2 della Legge 53/2000, durante i periodi di congedo è fatto assoluto divieto di svolgere alcun tipo di attività lavorativa.
- art. 5) Di considerare che il costo dell'indennità dovuta alla dipendente, per il periodo di congedo richiesto, è determinato dalla variazione di attività riportata negli eventi della carriera della dipendente nella procedura "CINECA" e che pone il vincolo economico, riguardo la copertura previdenziale, posto dalla normativa di riferimento.
- art. 6) Fare carico all'interessata di comunicare ogni e qualunque variazione che dovesse intervenire a modifica della suddetta concessione.
- art. 7) Di notificare la presente Determina all'interessata al Direttore dell'U.O.C. di Terapia Intensiva e agli uffici dell'Area Risorse Umane dell'AOUP per la predisposizione degli adempimenti connessi e consequenziali.